



COMUNE DI GONNESA

Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA N° **45/2020**
del 02/10/2020

OGGETTO: Proroga Ordinanza n. 44 del 27.09.2020 ad oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

Visto l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

Visto il Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 Luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Richiamate le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto;

Esaminata l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Rilevato che:

- il peggioramento della situazione epidemiologica e la crescente diffusione del Covid-19 ha fatto registrare, alla data odierna, 38 casi nel Comune di Gonnessa e, ulteriori cittadini sono in attesa di effettuare il tampone naso-faringeo, poiché venute a contatto con soggetti positivi;
- le ragioni di detto incremento dei contagi devono essere ricercate nella non puntuale osservanza da parte di molte persone delle regole sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramento, nonché nel non preciso rispetto delle misure di igienizzazione personale e di igienizzazione e sanificazione di ambienti e superfici.
- tuttavia si rende necessario conciliare e temperare l'esigenza di garantire e tutelare l'economia del paese con l'obbligo di rispetto delle prescrizioni dettate in materia di Covid-19, al fine di prevenire e contrastare il diffondersi dei contagi, a tutela della popolazione residente e non residente.

Considerato conseguentemente opportuno e necessario, per le ragioni sopra esposte, dover adottare, ulteriori misure e precauzioni, coerenti e conformi ai provvedimenti nazionali e regionali in materia, di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Vista la legge 689/1981;

Vista la propria ordinanza n. 44 del 27.09.2020, con la quale:

- venivano sospese le attività didattiche ed il servizio di trasporto scolastico;
- si disponeva la chiusura degli spazi pubblici attrezzati;
- si vietavano le attività ludiche o ricreative (al chiuso o all'aperto);
- si faceva obbligo dell'uso costante di mascherine per la protezione delle vie respiratorie, sull'intero territorio comunale;
- si faceva obbligo di intensificazione delle operazioni di igienizzazione e sanificazione delle attività commerciali, a carico dei relativi titolari ed esercenti;
- si sospendevano le manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura;
- si condizionava l'apertura dei luoghi di culto (chiesa e cimitero) all'adozione di opportune misure organizzative;
- si disponeva la chiusura delle attività di ristorazione, dalle h. 18:30 in poi (tenendo ferma la possibilità di asporto e servizio a domicilio);
- si poneva l'obbligo di quarantena fiduciaria ai cittadini entrati in contatto con soggetti positivi;

Dato atto dell'evolversi della situazione locale contingente;

Ritenuto di dover prorogare le disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 44 del 27.09.2020

Richiamato il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, di prorogare, con decorrenza 05 Ottobre 2020 e fino al' 8 Ottobre 2020 compreso, le disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 44 del 27.09.2020, salvo proroghe, di seguito dettagliate:

- sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- è sospeso il servizio di trasporto Scolastico Comunale;
- è disposta la chiusura immediata degli spazi pubblici attrezzati (parco giochi di Piazza del Minatore e area attrezzata in Plagemesu);
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa al chiuso e all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- è fatto obbligo sull'intero territorio comunale, per l'intera giornata, di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l'igiene accurata e costante delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- l'obbligo a carico dei titolari e degli esercenti di attività commerciali di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici nonché il dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, e il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali in base allo spazio utilizzabile;
- sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità;
- l'apertura dei luoghi di culto (chiese e cimitero) è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. I funerali si svolgeranno con l'esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di 15 persone, oltre l'agenzia funebre e il celebrante. È vietato l'accompagnamento e l'accesso al pubblico al cimitero durante il trasporto della salma da parte dei non familiari, e comunque fino ad un massimo di 15 persone, disponendo che la benedizione della salma avvenga in chiesa dopo la funzione religiosa e che l'accompagnamento della stessa avvenga esclusivamente con mezzi motorizzati. Per i deceduti ascrivibili a Covid 19, come previsto dalla normativa vigente, non sono consentite cerimonie funebri;

- è disposta la chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, agriturismo, gelaterie, pasticcerie e h24), entro le ore 18:30 in tutti i giorni della settimana. Dopo le ore 18.30, resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- a tutti i cittadini, che sono venuti a contatto col soggetto positivo, l'obbligo di rispettare la quarantena fiduciaria, sia per monitorare un eventuale incubazione del virus, nonché per salvaguardare l'integrità della vita e della salute dei cittadini, sino alla comunicazione, da parte dell'ATS, dell'esito dei tamponi e/o della conclusione della quarantena fiduciaria;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

RACCOMANDA

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere, la scrupolosa e puntuale cura dell'igiene personale ed il distanziamento interpersonale.

DEMANDA

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.

DISPONE

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune ed è immediatamente efficace.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa.

Gonnesa, lì 02/10/2020

**IL SINDACO
(Hansal Cristian Cabiddu)**